



XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE
"MOZIONE IN TEMA DI PROCESSO CIVILE"

Il Congresso Nazionale Forense, riunito a Roma nei giorni 23 e 24 luglio 2021,
premessi che:

- il legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto riforme del processo civile nell'ottica dello snellimento dell'arretrato, della deflazione del contenzioso e dell'accelerazione dei processi, ma con risultati non propriamente conformi alle aspettative;
- il mancato raggiungimento di tali aspettative consente di esprimere le seguenti valutazioni:
 - da un lato, si è registrata negli ultimi anni una diminuzione di contenzioso "in entrata", dovuta soprattutto alla minore disponibilità finanziaria dei cittadini e delle imprese e all'aumento dei costi di accesso alla giustizia;
 - una caratteristica comune delle riforme procedurali attuate può essere ravvisata nella sempre più incisiva sottrazione del processo all'iniziativa delle parti e nell'attribuzione di un accentuato potere dirigista in capo al magistrato;
 - si deve pertanto ribadire che non esiste la norma procedurale perfetta che sia di per sé in grado, senza interventi strutturali efficaci, di fornire una soluzione positiva al problema;
 - l'Avvocato in tutto ciò non sempre è stato reso "partecipe" delle riforme, sebbene sia "partecipe" del processo;
- preoccupazioni sono state già espresse rispetto alle novità contenute nel DDL AS 1662 e alle proposte di emendamento formulate dal Governo a seguito della relazione della commissione ministeriale presieduta dal Prof. Avv. Luiso;
- l'efficienza degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) è direttamente proporzionale ovvero, in ogni caso, imprescindibilmente legata all'efficienza del processo civile e del servizio giustizia;
- tanto premesso

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a porre in essere ogni opportuna iniziativa per l'adozione di provvedimenti normativi volti al rispetto dei seguenti principi:

1. riconfermare e valorizzare il principio dispositivo del processo civile, nonché garantire il principio del contraddittorio inteso sia in senso formale, che sostanziale e garantire il diritto di difesa delle parti assicurando, soprattutto alle parti convenute, un ragionevole termine per predisporre le proprie difese;



2. ripristinare, nel giudizio di cassazione, in luogo del rito camerale non partecipato – che è in contrasto con il disposto dell'art. 6 della CEDU – l'udienza di discussione, con partecipazione dei difensori; ovvero, quantomeno, prevedere l'obbligo della comunicazione della relazione scritta alle parti;
3. valutare approfonditamente l'unificazione dei riti secondo il principio di proporzionalità riferito alle esigenze istruttorie (graduate e/o graduabili), anche mediante previsione di diversi percorsi processuali, prevedendo però che la regolamentazione sia disciplinata per legge, nel rispetto del principio di predeterminazione *ex lege* del rito;
4. valorizzare il principio di collaborazione tra le parti ed il giudice, che ora trova piena consacrazione nell'art. 101, comma 2, c.p.c. attraverso l'elaborazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* quale risultato dell'agire congiunto delle parti con il giudice, anche mediante un sistema progressivo di preclusioni correlate alle attività difensive delle parti che consentano la cristallizzazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* in due termini processuali diversi;
5. valorizzare l'uso dell'udienza da remoto e di quella a trattazione scritta con riduzione degli scritti endoprocessuali e prevedere, nelle controversie instaurate con rito ordinario di cognizione, in caso di contumacia volontaria del convenuto o, nei giudizi con pluralità di parti, di tutti i convenuti, che il giudice, all'udienza di trattazione disponga la prosecuzione della causa a norma dell'art. 702-ter c.p.c.;
6. accentuare la possibilità di pronunce interinali di condanna immediatamente esecutive, salvo il possibile reclamo al collegio, e sempre revocabili con la sentenza che definisce il giudizio (si tratterebbe in sostanza di pronunce allo stato degli atti sulla scorta di quanto prevede l'art. 423 comma 2 cpc per il "rito del lavoro");
7. valutare l'eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dell'udienza ex art. 184 cpc, sostituendo le stesse con l'assegnazione di un termine per il deposito telematico del foglio di conclusioni scritte e di successivi termini per il deposito telematico di memorie conclusionali e repliche;
8. valutare l'introduzione, nei tribunali circondariali, di una sezione specializzata che abbia esclusiva competenza su tutte le questioni civili inerenti alle relazioni familiari con applicazione di un rito processuale uniforme, che, pur nell'esigenza di garantire la celerità delle decisioni, non comporti limitazioni delle facoltà delle parti;
9. riconoscere agli avvocati la possibilità di assumere testimoni, garantendo in ogni caso il contraddittorio fra le parti;
10. armonizzare il procedimento di mediazione con gli altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie;



11. chiarire la questione della necessaria presenza personale delle parti e della loro necessaria buona fede nello svolgimento del procedimento, alla luce delle pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto i principi di effettiva e personale partecipazione alla mediazione e il ruolo di assistenza dell'avvocato in mediazione;
12. ridisciplinare la mediazione delegata mediante introduzione di un sistema che impedisca un'inopportuna "*intromissione del processo nel procedimento (alternativo) e viceversa*";
13. inserire una fase tecnica nell'attuale procedimento di mediazione anche mediante creazione di un nuovo istituto volto alla soluzione delle problematiche diverse da quelle strettamente sostanziali che ivi possono emergere, che costituisca "una consulenza tecnica" svolta in contraddittorio tra le parti anche nel successivo eventuale giudizio;
14. riconoscere la trascrivibilità dei trasferimenti patrimoniali in sede di negoziazione assistita in materia familiare valorizzando ruolo e funzioni dell'avvocato;
15. introdurre ulteriori incentivi fiscali per favorire il raggiungimento dell'accordo di mediazione.

NOME E COGNOME

ORDINE DI APPARTENENZA
+ DISTRETTO

FIRMA

1.	Giovanni Delucco	✓	Bolzano Po	✓	
2.	ANTONIO DELIANA	✓	Simon' (Cagliari)		
3.	Vincenzo Sirio	✓	Palermo		
4.	MELANIA DELOGU	✓	SASSARI (CA)	✓	
5.	Alessandro Gigante	✓	Trapani	(DIST. 2800)	
6.	DEMMA ELISA	✓	TERMINI ILL. (PA)		
7.	ANTONELLA PEZZUTO	✓	BARI (BA)		
8.	BARBARA BARBATO	✓	NOCERA INFERIORE	(SA)	
9.	EDUARDO PAMPIETRO	✓	PAVIA (MI)		
10.	ALESSANDRA ORBATESCIANA	✓	BARI (BA)		
11.	CATERINA CASSICOLI	✓	PISENSE		
12.	MARIANRELA DI BIASE	✓	CANDOLI (BS)		
13.	GIACINTO MACCHIARA	✓	COMO (CO)		
14.	GIUSEPPE DE TUBERTIS	✓	CALPORANO		
15.	DELINATO BARBARA	✓	PADOVA (VE)		
16.	BARBARA SANI	✓	PADOVA (VE)		
17.	CATERINA ANTOUA	✓	SE (SE)		
18.	CARMINE ROSSI	✓	VR (VE)		
19.	STEFANIA NICOLINI	✓	VR (VE)		
20.	SIMONE CURI	✓	VR (VE)		
21.	MARTA BUZZOLA	✓	VR (VE)		
22.	MICHELE DELL'EDERA	✓	RAVENNA (BO)		
23.	Walter Pico Polliani	✓	BUST. A. (MI)		
24.	ALESSANDRO NUMIS	✓	NAPOLI (NA)		

NOME E COGNOME

ORDINE DI APPARTENENZA









FIRMA

✓	25. RAFFAELLO GONZALEZ	NAPOLI (NA)	
✓	26. FRANCESCO MAZZUCCHI	NAPOLI (NA)	
✓	27. ZAMBELLI GIO VANNI	MILANO (MI)	
✓	28. GIACOMO TAGLIANO	NAPOLI (NA)	
✓	29. ANTONINO PASQUALE	NAPOLI (NA)	
✓	30. FABBRIZIO CATERINA	CROTONE (CR)	
✓	31. GIOVANNI NEVUCCA	BOLOGNA	
✓	32. GIANDOMENICO CATOLANO	ROMA (RM)	
✓	33. ARNALDO MARDUCCI	TORINO (TO)	
✓	34. FRANCESCO ZARPA	TORINO (TO)	
✓	35. BARBARA PASSOLI	VERONA	
✓	36. NEUGEL PERASSI	BERGAMO (BG)	
✓	37. GIOVANNI BELTINO	DELFINO	
✓	38. SERGIO LIOLANGELI	LECCE	
✓	39. BRADANO MAGNANI	FIRENZE (FI)	
✓	40. CATERINA DE LUCA	VIBO VALENTIA (CE)	
✓	41. CATERINA LATIELLA	REGGIO CALABRIA	
✓	42. BELENA AUGUSTA FICU	FIRENZE (FI)	
✓	43. CECILIANA BARBOSA	RO (RC)	
✓	44. BRUNETTI BRODELLA	BOSTO ASIAGO (MO)	
✓	45. DOMATELLA NUCENO	RC (RC)	
✓	46. FRANCESCA PIERANTONI	BA (BA)	
✓	47. ANTONINO LA WMIA	MILANO (MI)	
✓	48. RONTIO FLAVIO LUIGI	BA (BA)	

NOME E COGNOME

ORDINE DI APPARTENENZA

FIRMA

49.	FELICE CARUZZI ✓	NAPOLI	
50.	LUIGI PANZINI ✓	BARI (BA)	
51.	ANTONIO TAFURI ✓	NAPOLI (NA)	Stef.
52.	PIETRO BORTOLUZZI ✓	FIRENZE (FI)	
53.	PAOLA VIGALITI ✓	LAZIO ROMA	
54.	ROBERTA ROSSI	LAZIO - RM	
55.	LELLO STROLETTO ✓	LAZIO - RM	
56.	GIUSEPPE GALLO ✓	LAZIO - RM	
57.	WALTER COMPAGNON ✓	ROMA	
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			

NOME E COGNOME

ORDINE DI APPARTENENZA

FIRMA

73.		
74.		
75.		
76.		
77.		